

Introduzione

1. Il rapporto tra la Costituzione e la società che essa regola e integra simbolicamente rappresenta uno dei principali temi della riflessione giuridica novecentesca. Tuttavia, si tratta di questione affrontata secondo ottiche variegata e metodi differenti. Il problema, se analizzato nel suo complesso, appare già alla base degli studi sul fondamento dello Stato svolti alla fine del XIX secolo in Germania.

In seguito, il problema assumerà una profondità inedita con i contributi offerti dalle dottrine di Kelsen, Schmitt, Smend ed Heller, ponendosi come tema essenziale dell'indagine giuridica, ma spostandosi, dallo sfondo al proscenio, proprio con la generazione dei costituzionalisti dell'epoca weimariana. A lungo, le indagini sugli istituti della Costituzione della prima socialdemocrazia tedesca – che, secondo certi indirizzi interpretativi, ne avevano in parte propiziato la tragica eclissi – hanno occupato lo spazio di maggiore portata sul tema del rapporto tra società e carte costituzionali; quasi che le vicende della carta tedesca del 1919 rappresentassero un paradigma straordinario del rapporto tra testo costituzionale e società. In seguito, tuttavia, la questione esondò dai termini di quell'esperienza, chiamando in causa tematiche e ambiti di studio in precedenza estranei ad un problema di ordine generale quale è quello dell'effettività costituzionale.

In Italia, gli anni Trenta e Quaranta del XX secolo videro apparire la riflessione mortatiana e condensarsi il pensiero dell'Esposito che poi assunse compiuta forma nel passaggio dallo studio sulla validità delle leggi al saggio sulle consuetudini costituzionali. L'impostazione espositiva merita un posto di rilievo in tale analisi, perché la sua profondità non flette neanche al momento di mettere alla prova le acquisizioni teoriche de «La validità delle leggi» con l'entrata in vigore di una Costituzione rigida.

In seguito, la voce di Leopoldo Elia sulle forme di governo segnò un'ulteriore tappa per incrementare l'interesse su questa tematica, ancorché essa sia in quell'opera riguardata da un'ottica limitata ai congegni e ai fattori di incidenza sul dispiegarsi dell'indirizzo politico. Eppure, tra i tanti meriti dell'impostazione innovativa dello studio sulle forme di governo, il saggio di Elia induce anche a riflettere sull'inflessibile corrispondenza tra sistemi partitici e lineamenti costituzionali che disciplinano proprio l'indirizzo politico. Così, dunque, si svela un ulteriore segmento di quel rapporto tra disposizioni della Costituzione e contesto sociale di riferimento che – oggi appare persino ovvio e riduttivo parlarne in tali termini – era uno degli sviluppi dottrinari aperti proprio dal concetto di 'Costituzione in senso materiale' delineato da Mortati.

In Italia, l'impegno esplicito e manifesto nello studio della tenuta della carta fondamentale e del suo rapporto con le evoluzioni sociali cominciò in seguito ad appannarsi. Le direttrici dell'analisi si rivolsero ai processi di revisione, all'analisi dei loro limiti; il dibattito sulla riforma della seconda parte della Costituzione del 1948 finì per rendere recessivo, pur non senza qualche eccezione, il problema dell'effettività costituzionale inteso come questione più vasta, legata all'immaginario collettivo e al sentire di comunità verso la carta costituzionale.

Uno studio di qualche anno fa sui cicli delle Costituzioni¹ ha riportato l'attenzione su profili di teoria generale: sulla sospensione, sulla rottura, la deroga e la disapplicazione delle disposizioni costituzionali. Tale saggio presenta tre caratteristiche: l'aver collegato (pur preservandone l'autonomia) i problemi di teoria generale sull'effettività agli studi sui processi di riforma costituzionale; l'aver evidenziato, una volta per tutte, come il rapporto tra norme e fatto assuma valenze del tutto peculiari quando lo si declina con riferimento alle carte costituzionali; da ultimo, l'aver messo in luce come il moto delle Costituzioni che si compie (anche) attraverso atti di rottura e di deroga, nonché processi riformatori, è conseguenza proprio della condizione di effettività costituzionale e, naturalmente, retroagisce su di essa. Quello appena descritto, tuttavia, non integra un circolo vizioso, ma, parafrasando una celebre dizione, «un singolare stato di retro o pre-riferimento»² dell'effettività al compiersi dei cicli vitali di ciascuna Costituzione.

2. Il predicato dell'effettività se riferito alle carte costituzionali pone, tuttavia, notevoli problemi di metodo sul piano della teoria generale. Grava sulla questione, innanzitutto, il classico dualismo di matrice hegeliana sulle relazioni tra l'essere e il dover essere, cioè tra i comandi deontici posti dalle norme giuridiche e l'accadere dei fatti che caratterizzano lo spazio pubblico. Il problema è talmente profondo che rileva solo descriverne i termini che attengono ai quesiti sorti sulle relazioni triadiche tra sovranità, effettività e legittimità. Proprio «la convergenza della legittimità con l'effettività»³ è un obiettivo tipico di ogni teoria della sovranità e reca con sé la finalità terribilmente concreta di investigare i meccanismi della legittimazione così da assicurare, in definitiva, l'obbedienza al sovrano. Quando in epoca contemporanea il problema è mutato di segno, rivolgendosi alle tecniche per assicurare il consen-

¹ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in AA.VV., *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale". Potere costituyente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, in *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 103/2013, 31 ss., nonché in AA.VV., *Scritti in onore di Paolo Stella Richter*, II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 775 ss.

² M. HEIDEGGER, *Essere e tempo* (1927), IX ed., Milano, Longanesi, 2018, 20.

³ N. BOBBIO, *Sul principio di legittimità*, in IDEM, *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1970, 91 e *passim*.

so che circonda le Costituzioni, l'ambivalenza tra consenso e forza, tra decisione e norma e tra effettività e legalità, è divenuto inestricabile e comunque irriducibile ad uno soltanto dei due poli⁴.

Se non che, parte degli schemi elaborati dalla teoria generale novecentesca non trova piena conferma in vigenza delle costituzioni democratico-pluraliste che segnano il panorama contemporaneo. La ricerca di approdi inediti mostra invece come l'effettività costituzionale debba essere collegata con l'evoluzione e le dinamiche della psicologia collettiva. Sulla soglia di questa acquisizione, del resto, sono giunti numerosi e autorevoli giuristi i quali, pure, hanno evidenziato la rilevanza di termini cruciali nella indagine che qui si svolge: su tutti ci si deve riferire a quelle opere che hanno, a vario titolo, rivolto lo sguardo proprio verso i processi di legittimazione.

Sul punto occorre sin da ora anticipare una precisazione terminologica che non aspira ad assumere valenza generale; tuttavia, potrà soccorrere nell'evitare equivoci interpretativi e metodologici. La 'legittimazione' viene qui intesa come sviluppo del consenso e conferma, oltre che attribuzione, della legittimità dell'agire ad un soggetto dell'ordinamento.

Il termine, del resto, è non di rado impiegato dalla stessa Corte costituzionale in questo senso⁵. I processi di legittimazione assumono un peso rilevante sull'effettività delle norme giuridiche e persino sulle pronunce giurisdizionali, poiché l'effettività delle norme prodotte e degli atti compiuti è naturalmente variabile dipendente anche dal grado di consenso che circonda il potere o l'organo cui essi si ascrivono⁶.

Proprio muovendo da queste premesse può individuarsi, nello studio dell'effettività costituzionale, il raccordo tra due tematiche fondamentali solo in apparenza lontane l'una dall'altra. La prima consiste nell'analisi delle modalità con le quali le Costituzioni riescono a contenere e incanalare il pluralismo sociale, cioè l'erompere della complessità e della fluidità delle società contemporanee.

⁴ In questo senso, A. CATANIA, *Sovranità e obbedienza*, in V. DINI, D. TARANTO (a cura di), *Individualismo, Assolutismo, Democrazia*, Napoli, ESI, 1992, 530.

⁵ Vedasi esemplificativamente il celeberrimo richiamo conclusivo in Corte costituzionale, sent. 17 ottobre 2 novembre 1996, n. 379, in *Giur. cost.*, 1996, con nota di M. MANETTI, *Non sparate sui pianisti: la delega del voto in Parlamento e la rinascita degli "interna corporis"*, *ivi*, 3460 ss.; in chiusura del *Considerato in diritto* della pronuncia, si legge: «Tuttavia questa Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà».

⁶ In questo senso, con particolare riguardo alla giurisdizione costituzionale, cfr. L. MEZZETTI, *Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi costituzionali*, in *Estudios Constitucionales*, n. 1/2010, in specie 325 ss., ed *ivi* amplissimi riferimenti di dottrina italiana e straniera ai fondamenti della legittimazione.

La seconda tematica rimanda, invece, alla crisi della rappresentanza politica e parlamentare e alle sue conseguenze sull'opinione pubblica in termini di assuefazione all'essere estromessi dagli spazi di partecipazione alla vita politica. L'indagine delle cause e, al contempo, degli effetti di tali fenomeni può svilupparsi con costrutto anche sul piano dell'effettività delle Costituzioni. L'obiettivo del presente studio monografico, oltre ad evidenziare quali siano i punti di incisione e indebolimento dell'effettività della carta fondamentale, consiste nel dimostrare che essa può essere consolidata e rafforzata secondo tecniche precise e condotte determinate. Ciò induce, sin da ora, a precisare in quale senso il concetto di 'effettività costituzionale' definito e impiegato in questo studio si discosta dal significato proprio del predicato dell'elasticità delle Costituzioni.

Il dibattito sul significato dell'elasticità costituzionale non si affrancò subito dalla differenza concettuale tra rigidità e flessibilità⁷. Quando ciò è accaduto, al fine, è rimasta padrona del campo la tesi per cui l'elasticità sarebbe da intendersi come una caratteristica del testo costituzionale la quale, per la polivalenza di alcuni concetti valvola, la presenza di formule generiche nonché di alcune lacune e indeterminanze, si presta ad essere interpretata in modo variabile dalle forze politiche e sociali che, nel tempo, si avvicendano al governo della cosa pubblica⁸. Questa definizione del predicato dell'elasticità rende subito chiaro come esso si differenzi dal concetto di 'effettività'. Tale ultimo termine non allude soltanto al generico rapporto con i fattori sociali alla base della convivenza comune, ma verrà qui inteso proprio come il legame tra la coscienza collettiva e la carta fondamentale, ovvero il modo e il grado dell'adesione al disegno costituzionale e alla sua forza.

Tuttavia, tale connessione può essere presa in considerazione dal punto di vista concreto e per una data esperienza storica solo dopo aver illustrato secondo quali direttrici gli elementi di psicologia collettiva incidono sull'effettività. Si tratta, quindi, di esplorare un ulteriore livello di indagine che integra e affianca i due tradizionali: lo studio delle Costituzioni quale compendio di regole sul funzionamento e l'interazione dei pubblici poteri dello Stato, delle garanzie costituzionali e delle situazioni giuridiche soggettive; il piano volto a tenere conto di «principi, ideologie, forze politiche ed economiche, e cioè di fatti anteriori alle norme e dotati - come si assume - di un valore assolutamente determinante»⁹.

⁷ Acuto e lineare nella disamina sulla compatibilità tra Costituzione rigida e disposizioni elastiche, e quindi sulla differenza di significato tra elasticità e flessibilità, fu già A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1963, 220.

⁸ In questo senso, da ultimo, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, X ed., edizione interamente riveduta da G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2000, 287 ss.

⁹ Le parole sono di V. CRISAFULLI, *Costituzione*, in *Enc. Novec.*, I, Roma, Treccani, 1975, 1035.

3. Oltre questi orizzonti, vi è da valicare il citato confine che, in genere, non viene attraversato dagli studiosi di diritto costituzionale e neanche dalla scienza politica: considerare il significato psicologico collettivo di una Costituzione, attraverso i motivi psichici comuni agli individui, anche riconducibili a componenti irrazionali, nonché ad elementi inconsci o istintivi. In questo senso, si intende come l'effettività costituzionale rappresenti il rapporto di inclusione reciproca tra società e carta fondamentale, mediante il quale una Costituzione si trasforma da mero prodotto della cultura a soggetto creatore di cultura e cioè da mero oggetto empirico a struttura simbolica dotata di capacità creatrice¹⁰.

Di qui il rilievo, assunto dalla Costituzione, anche come elemento mitico, quale fattore d'integrazione, come simbolo intorno a cui ruotano ideologie e tendenze culturali.

Su questi elementi si può fondare una teoria dell'osservanza e del consenso consuetudinario. Un decisivo momento dell'analisi concerne, allora, i processi di sviluppo dell'effettività di una Costituzione, avviando l'indagine, ma così non esaurendola, dall'affermazione per cui una Costituzione è effettiva in quanto, «efficace in fatto, perché è affermata con la forza e vi sono milioni di persone che credono in essa»¹¹. Raggiunto questo primo approdo, la via per un ulteriore passo di indagine, innervato peraltro di elementi multidisciplinari, non è chiusa. In particolare, occorre superare un presupposto teorico che, a parere di chi scrive, ha rappresentato un limite generale ad analisi di più vasta portata.

È l'idea - di recente revocata in dubbio anche grazie a decisivi contributi nel campo della filosofia politica¹² - per cui vi sarebbero delle funzioni psichiche umane che, in quanto non razionali, sarebbero a dirsi incomprensibili ed inutilizzabili a fini scientifici. Un effetto di queste impostazioni è quello di ridurre in modo consistente l'ambito di rilevanza del sentire collettivo, confinandolo, come oggetto di studio e come fattore di interesse, nel circoscritto ambito di un'artificiosa razionalità. Si tratta, in altre parole, della liquidazione di elementi di psicologia collettiva, come le emozioni, l'intuizione e il sentimento, sotto l'etichetta ambigua e sminuente dell'irrazionalismo¹³. È questa una conseguenza del più ampio e incerto dibattito sul significato di 'coscienza collettiva'. Su questo discusso concetto, le difficoltà di offri-

¹⁰ È un fenomeno descritto acutamente da M. TREVI, *Per una valutazione critica dell'opera di C. G. Jung*, in *Aut Aut*, n. 229-230/1989, 18.

¹¹ A. PACE, *I limiti del potere*, Napoli, Jovene, 2008, 10.

¹² Una serrata analisi degli effetti di questo presupposto culturale per cui le emozioni, quali moti non razionali, non sarebbero suscettibili di valutazione nel campo delle scienze sociali perché estranee alla dimensione intellettuale dell'uomo, si trova in M. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni* (2001), Bologna, il Mulino, 2004, 43.

¹³ Per lo sviluppo di questo tratto di metodo, v. *infra* §§ I.7. e II.6., nonché §§ III.10. e III.11.

re una definizione convincente sono sempre discese dal confronto tra le tesi che la considerano come trascendente le coscienze individuali, e le opinioni che la descrivono come una base comune, ma immanente ed interna alla sfera psichica dell'individuo¹⁴. Tuttavia, che gli studi di diritto costituzionale abbiano per lo più eluso questo piano d'indagine trova una spiegazione nell'approccio «prescrittivo che ha caratterizzato la fondazione filosofico-politica del costituzionalismo, alla quale è connaturato l'obiettivo di elaborare *forme razionali* dell'agire politico e dell'ordine politico»¹⁵.

4. Discende da quanto precede che i fattori che rinsaldano e indeboliscono il consenso collettivo che circonda una Costituzione si debbono individuare in un campo più largo di quel che in genere si suole sostenere. Il fatto che abbiano natura disomogenea consente, comunque, una loro sommaria elencazione: la dimensione mitica connessa a ciascuna carta fondamentale; la sua capacità d'inclusione e assimilazione; la sintesi e la composizione dei conflitti, attraverso l'equilibrio tra innovazione e tradizione; il porsi, da parte della Costituzione, come superiore.

I fattori dell'effettività, per incidere sulla psicologia collettiva, possono essere alimentati da pronunce giurisdizionali, da impostazioni teoriche sostenute dalla dottrina costituzionalistica (che così preserva una responsabilità non minima sulla sorte delle carte fondamentali), nonché da atti, comportamenti e condotte di poteri dello Stato e organi costituzionali.

Eppure la generale descrizione del concetto di 'effettività', non può dirsi esaustiva e neanche rigidamente valida sempre e comunque; non si dovrebbe pretendere che le funzioni d'integrazione, di sintesi, di rappresentanza simbolica e storica, di garanzia di superiorità e di proiezione indeterminata nel tempo, esauriscano le componenti di psicologia collettiva. Tuttavia, sono proprio questi i processi che divengono particolarmente visibili, e dunque di più facile descrizione, nei momenti di crisi, intesi questi ultimi come le fasi in cui il consenso sulla Costituzione entra in aperta discussione. Il che, peraltro, dimostra che le crisi dei sistemi politici e delle società possono anche non implicare la crisi delle Costituzioni¹⁶. Rimane poi confermato che i processi d'indebolimento dell'effettività, proprio perché suscettibili di essere studiati, non devono far cadere nell'equivoco per cui da un giudizio di

¹⁴ Il problema è affrontato con grande chiarezza dal punto di vista epistemologico in F. FERRAROTTI, *Trattato di sociologia*, Torino, UTET, 1968, 132 e *passim*. La disamina del tema è svolta nel § I.8.

¹⁵ Così P. RIDOLA, *Il principio libertà nello stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2018, 38.

¹⁶ Sul punto, si rinvia *infra* § I.1.

fatto si debba trarre un giudizio di valore. Al contrario, meritano di essere indagati, per individuare anche elementi talvolta trascurati, i tratti di una politica di sostegno alla Costituzione.

Infine, il cedimento dell'effettività costituzionale è immanentemente legato al disimpegno e al concetto – dalla dignità dogmatica discussa – che va sotto il nome di antipolitica. Questa, nelle interpretazioni più articolate, è stata ritenuta alla stregua «dell'unione di una struttura ideologica e di una congiuntura politica»¹⁷. La disamina che qui se ne compie ritiene di aggiungere ai due elementi – di critica feroce alle modalità di accesso alla politica, insieme alla diffusa sensazione di fallimento rispetto ai compiti assegnati alla rappresentanza partitica – un terzo dato di segno psicologico collettivo.

Esso può rinvenirsi nei tratti non razionali di un risentimento, unito ad un senso di sperdimento e di ripiegamento che si autoalimentano esponenzialmente. Tale aspetto dei processi di delegittimazione della rappresentanza politica può lambire le Costituzioni e abbatte l'effettività, ma è anche il riflesso delle ripetute spinte disgregatrici che una carta fondamentale può subire da parte delle stesse forze che ne proclamano le esigenze di revisione sistemica.

5. Le riflessioni sull'effettività costituzionale, svolte dall'angolazione peculiare della psicologia collettiva, non hanno trovato di recente sviluppi dottrinari fertili e non hanno neanche sollecitato le forze politiche e i partiti in Italia. Anzi, può dirsi che, se la dottrina giuridica non si è interrogata a fondo sul punto, la politica, in quest'ambito, ha mostrato di attestarsi su posizioni di rigida chiusura.

Eppure, la panoramica storica delle vicende dell'effettività costituzionale – intesa come preservazione del consenso diffuso rispetto ai principi e alle regole condensati nella Costituzione del 1948 – mostra con nettezza alcune linee costanti nella pratica e nel metodo con cui i partiti di epoca repubblicana hanno guardato al bisogno di mantenere un costante rapporto tra Costituzione e percezioni psicologiche collettive diffuse nella società. Quanto poco si è tentato di fare di recente è dipeso dall'agire di segno intuitivo ed emotivo di alcuni attori politici; dal definitivo venir meno dell'impegno degli uomini di partito a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Per costoro, la riflessione sul tema, per quanto non sempre esplicitata, era stata in precedenza intesa quale parte del proprio impegno nella vita pubblica. In tal senso, giocava un ruolo fondamentale la considerazione del partito innanzitutto come parte di un più ampio ordito (cioè di un compiuto sistema costituzionale) cui si riteneva di dover guardare in termini di

¹⁷ Y. MÉNY, Y. SUREL, *Populismo e democrazia* (2000), Bologna, il Mulino, 2001, 152.

garanzia e non solo a guisa di orizzonte di un progetto di affermazione partigiana o, peggio, di ascesa personale.

Finché la forma e la concreta funzione dei partiti immaginata dal Costituente è rimasta dominante ed ha caratterizzato lo scenario del sistema politico nazionale, la difesa del veicolo di domande che dalla società conduceva alle istituzioni (per il tramite del partito stesso) è rimasta il viatico per la cura dell'aderenza tra le esigenze del pluralismo in evoluzione e le risposte e gli strumenti offerti dalla carta fondamentale. In questa prolungata fase, non a caso, il sentire comune per la carta costituzionale è rimasto tendenzialmente stabile e radicato, mantenendo una sua sorgente di alimentazione nei motivi genetici della riscossa contro i regimi non democratici, e nell'idea che la Costituzione rappresentasse il miglior terreno su cui estendere l'accesso dei singoli alla partecipazione civile e alla fruizione dei diritti. Entrato in crisi un modello di partito, poi spostatosi verso la tendenza a valorizzare il momento elettorale con la perdita di attrattività per la componente di partecipazione e di cultura condivisa, si è cominciata ad intravedere un'ideologia permanente delle modifiche costituzionali.

È proprio in quella fase che il progetto di revisione sistemica della carta fondamentale ha preso a penetrare nei programmi e nei congressi di partito e a divenire, in breve tempo, un elemento permanente di identificazione anche per ampie aree dell'immaginario collettivo. Tali programmi di riforma sono assurti a fattori antagonisti rispetto all'orizzonte di senso offerto dalla Costituzione repubblicana. Non a caso, mentre verso i propositi di riforma convergevano via via le aspettative di cambiamento, con tutto il loro simbolico portato seducente, venivano strutturandosi i termini di quella che sarà denominata «la questione istituzionale» in Italia. Il suo stesso porsi, tuttavia, aveva per effetto di relegare gradatamente i sostenitori del testo costituzionale nel cono d'impopolarità della conservazione a tutti i costi, dell'argine alle idee riformiste, dell'immobilismo che frena il cambiamento.

Invece di risolversi in un processo ordinante e riformatore in senso stretto – come invece, per certi versi, è accaduto, nel nuovo secolo, al sistema della Quinta Repubblica francese – la questione istituzionale si è poi rivelata intrisa di dualismi radicali di livello fondativo, quasi stabilendo un programma di propaganda costituente varia, ma continua. Questo fenomeno ha quindi alimentato l'indebolimento del vissuto collettivo sulla Costituzione ed è stato, a sua volta, legittimato dalla stagione prolungata dei cantieri di riforma costituzionale.

Infine, la profonda crisi della rappresentanza partitica ha trovato un suo sbocco nella delegittimazione del piano costituzionale. E questo ha circolarmente indotto a muoversi sul terreno delle soluzioni da tradursi sul versante della revisione. Ciò è accaduto attraverso il mec-

canismo di addebito al testo costituzionale delle ragioni di insoddisfazione circa il rendimento del circuito politico prima, e dell'efficienza ed efficacia di una pluralità di istituzioni – in specie quelle rappresentative – poi.

Il terzo capitolo di questo studio si propone di evidenziare i riti di passaggio che in Italia hanno segnato il percorso d'indebolimento dell'effettività costituzionale attraverso una progressiva opera d'influenza dell'immaginario pubblico, così da trasferire sulla carta fondamentale, in maniera consapevole o incosciente, secondo le circostanze, una mole notevole di aspettative ed obiettivi che hanno radicalmente affievolito l'immedesimazione plurale nel testo del 1948. Se ne è così incrinata la diffusa percezione di modello culturale normativo a legittimazione condivisa che ne aveva accompagnato la vita, almeno nei primi trenta anni di storia repubblicana. Un ruolo non irrilevante, in questo processo, è stato determinato proprio dal flettere della funzione di legittimazione costituzionale affidata ai partiti politici. E su questo profilo – che, peraltro, rappresenta una peculiarità indiscutibile della vicenda costituzionale italiana – occorre anticipare due sintetiche precisazioni.

Già negli ultimi anni del Novecento italiano la crisi dei partiti, che andava profilandosi all'orizzonte in forme inedite, ha indotto una larga parte del ceto politico a favorire una fase di *transfert* verso il testo costituzionale. Un processo, questo, che è rimasto visibile anche dopo più di un quindicennio e che ha attraversato le stagioni in cui tendenze collettive veementi dai contorni disgregativi hanno determinato lo sviluppo d'indirizzi riformatori non di rado incoerenti e sfiguranti. Il loro paradigma è andato nel tempo spostandosi, trovando come oggetto finale proprio la Costituzione. Verso di essa si sono dunque andate scaricando tensioni e velleità di incidenza, rispetto alle quali il ridotto dialogo tra la dottrina giuspubblicistica e la politica ha inciso non poco.

I sintomi di un tale fenomeno si scorgono nella mistica dei costi delle istituzioni repubblicane da contenere, che è andata disinvoltamente confluendo nella revisione disposta con la l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, la quale ha operato la riduzione dei seggi delle assemblee rappresentative e, quindi, la progressiva contrazione degli spazi della rappresentanza; intanto si registra la sempre più netta involuzione dei piani riformatori, per cui la legislazione elettorale e la revisione costituzionale si sono andate sovrapponendo per obiettivi, tendenze e finanche per tempistica; ne è risultato ulteriormente accresciuto l'indebolimento della rigidità costituzionale, intesa come consapevolezza del significato del procedimento di cui all'art. 138 Cost. e della sua portata per la società e il pluralismo che la percorre.

Ha poi assunto un ruolo non marginale, nel quadro dell'ampio dibattito sulle prerogative immunitarie spettanti ai detentori di preroga-

tive costituzionali, il costante richiamo alla natura e all'investitura elettiva come principio giustificativo di dubbi esoneri dalla sottoposizione alla giurisdizione.

Viene dunque alla luce la proporzione di un ampio processo d'indebita trasmissione verso le regole costituzionali, di pur comprensibili istanze di cambiamento e ammodernamento degli schemi di gestione del potere politico. Una spinta, del resto, che il ceto partitico ha avvertito con sufficiente tempestività ma ha poi concorso a deviare con variabile consapevolezza e con esiti infausti. Non è dunque confortante il quadro che emerge dallo studio dei sintomi della de-mitologizzazione della carta repubblicana, dalla lacerazione tra le sue origini e il suo futuro, dallo svilimento delle sue capacità di integrazione e di inclusione. È quanto accade per il diffondersi di spinte culturali ed ideologiche che premono in direzione contraria al significato unitario della Costituzione italiana. Si tratta di ulteriori punti di frattura che incrinano l'effettività della carta repubblicana e schiudono incognite sulla sua capacità di rimanere il punto di riferimento e l'argine indiscusso al cospetto di minacce e tendenze disgregative.

6. La perdita dell'effettività che può affliggere le Costituzioni si lascia definire sempre con lo sguardo panoramico e all'esito di un complesso di vicende, non di singoli e isolati fatti o atti, pur di estrema rilevanza. Inoltre, lo sgretolarsi dell'effettività non è fenomeno irreversibile.

Quest'ultima affermazione dà conto, in definitiva, di quale sia il proposito più ambizioso alla base di questo studio: quello di concorrere a delineare una teoria e una pratica della difesa delle Costituzioni come determinanti prodotti culturali di una società.

Roma, novembre 2020

Per la stesura e la pubblicazione di questo lavoro ho contratto un debito di riconoscenza nei riguardi del Professor Natalino Irti e dei Professori Andrea Manzella e Aljs Vignudelli. Un ringraziamento va anche a Cristina Cannizzo, per la correzione delle bozze. Nell'esprimere a tutti loro la mia gratitudine, naturalmente mantengo su di me ogni responsabilità per eventuali errori ed inesattezze.